



Sent. 97/2020

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Luciano Calamaro Presidente

Roberto Rizzi Consigliere

Maria Cristina Razzano Primo Referendario - relatrice

Ilaria Annamaria Chesta Primo Referendario

Erika Guerri Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei giudizi d'appello iscritti nel Registro di Segreteria al:

1. n. 50672 promosso da ECOIMPIANTI di CUSCUNA' Giuseppe, in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I. 07210820010), con sede in Torino, Corso Chieri n. 45, e

2. n. 50673, promosso da NIXSA S.r.l. (P. IVA 06129110018), in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I. 06129110018), con sede in San Mauro Torinese (TO), Via Torino n. 173,

entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rita Falco (avvrifalco@pec.ordineavvocatipinerolo.it), con studio in Torino, Via

Nota 7, in virtù di procura a margine dei rispettivi atti d'appello, con la quale sono elettivamente domiciliati in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzone 9, presso lo studio dell'avv. Antonino Galletti;

3. n. 51246 promosso da LUSSIATTI Sergio, (C.F.



LSSSRG55R01A518V), nato ad Avigliana l'1.10.1955 e residente in

Buttigliera Alta (To), Via della Torre n. 11,

4. n. 51247 promosso da TUGNOLO Marzia (C.F.

TGNMRZ82P57A518I) nata ad Avigliana il 17.09.1982 e residente

in Rubiana (To), B.ta Nisiero n. 4,

5. n. 51249 promosso da HTS International S.r.l. (P. IVA

07992300017) in liquidazione, in persona del liquidatore legale pro

tempore, con sede in Torino, Corso Re Umberto n. 66,

tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce ai rispettivi atti

d'appello, dagli Avv.ti Francesco Patrick Perna

(francescopatrickperna@pec.ordineavvocatitorino.it), Andrea Liguori

(andrealiguori@pec.ordineavvocatitorino.it), Alessandra Mazza

(alessandramazza@pec.ordineavvocatitorino.it) e Giampaolo Mussano

(giampaolomussano@pec.ordineavvocatitorino.it);

6. n. 51978 promosso dalla società "LA BODEGUITA S.r.l. (P. IVA

07555570014), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Torino, via P. Micca, n. 3, presso lo

studio dell'Avv. Alberto Savatteri (p.e.c.:

[albertosavatteri@pec.ordineavvocatitorino.it](mailto:albertosavatteri@pec.ordineavvocatitorino.it)), dal quale è

rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto

d'appello.

contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI

avverso

sentenza n. 3/2016 della Sezione Giurisdizionale per la Regione



Piemonte, depositata il 14 gennaio 2016.

**Uditi** nella pubblica udienza del giorno 26 marzo 2019, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Alessandra Carcani, la relatrice dott.ssa Maria Cristina Razzano, l'Avv. Marco Meduri, su delega dell'Avv. Rita Falco, l'Avv. Maria Ribaldone, su delega dell'avvocato Giampaolo Mussano e l'Avv. Alessio Petretti, su delega dell'avvocato Alberto Savatteri, nonché il rappresentante della Procura Generale nella persona del V.P.G. dott. Antongiulio Martina.

**Esaminati** gli atti d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

**Ritenuto** in

FATTO

Con atto di citazione del 20.02.2015, la Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale in epigrafe indicata, ha convenuto 1) Celli Domenico (titolare della ditta Elettronica 2000); 2) Fera Franco (titolare della ditta Cotem); 3) Castagno Caterina (titolare della ditta Printer Evolution); 4) Cerutti Sergio (titolare della ditta Studio Clips Pubblicità); 5) Morone Enrico (titolare della ditta EM Consulting); 6) Polidori Alessandro (titolare della ditta Axelia); 7) Cuscunà Giuseppe (titolare della ditta Ecoimpianti); 8) Tugnolo Marzia (titolare della ditta Publimar); 9) Blandini Francesco (titolare della ditta Sempre Preziosi); 10) Pintore Massimo (titolare della ditta MP Consulting); 11) Richiero Mirco (titolare della ditta Dev 42.Net); 12) Lussiatti Sergio (titolare della ditta Target-SL); 13) D'Avolio Luigi (titolare della ditta Impianti Termoidraulica); 14) Scillitani Silvana (titolare della ditta Personal



House); 15) Cicchetti Giovanni (titolare dello Studio Cicchetti, già M.G. Graphic Communications); 16) GHIBLI s.a.s; 17), FILODIRETTO s.n.c.; 18) ESSEPI INCISIONI s.r.l.; 19) CALNEGGIO Piera; 20) HAVANA S.r.l.; 21) LA BODEGUITA s.r.l.; 22) LEOFOOD s.r.l.; 23) BIENNEPI TELESHOPPING s.r.l.; 24) AMBIENTE s.r.l. in liquidazione; 25) ERITECH s.n.c.; 26) 4 RACE s.r.l.; 27) NIXSA s.r.l., 28) MIMIX s.r.l.; 29) BLU TIME s.r.l.; 30) TOPKAPI s.a.s. in liquidazione; 31) ASTRANET s.r.l.; 32) STARNET s.r.l. in liquidazione; 33) ALECO s.a.s.; 34) MC INTERNATIONAL s.r.l.; 35) VICTOR PROMOTION s.n.c.; 36) BOBOC Marian Ionel; 37) PASIAN Aldo; 38) A.VEN.PC s.a.s.; 39) CRESCI s.n.c.; 40) COMETA COMUNICAZIONI s.r.l.; 41) IL CANONICO s.a.s.; 42) MATERIALI EDILI s.a.s.; 43) M.ELA INTERNATIONAL s.r.l.; 44) "ARATO Giovanni & C." s.a.s.; 45) TIPOLITOGRAFIA TRICERRI s.a.s.; 46) BRANCALEONE s.n.c.; 47) BLU STUDIO s.r.l. in liquidazione; 48) HTS International s.r.l. in liquidazione; 49) Alex Sistemi s.r.l.; 50) SOFT 2000 s.n.c.; 51) AVANTGARDE CONSULTING s.r.l. in liquidazione; 52) ANTICO CAFFE' s.r.l. in liquidazione; 53) "AL GATTO ROSSO" s.a.s.; 54) SCAPINO ANTONIO s.r.l.; 55) BOSCO LEGNAMI s.a.s.; 56) RA.M.A.I. s.r.l.; 57) QUADDY s.r.l.; 58) STEAT s.r.l.; 59) THE SOUND s.r.l.; 60) DAVI SOFT s.a.s.; 61) ADVICE GROUP s.r.l. per sentirli condannare, in favore della Regione Piemonte, al risarcimento del danno pari a complessivi € 802.172,76 oltre accessori, da ripartire tra i convenuti nella misura riportata nel prospetto allegato alla citazione, dedotto quanto già eventualmente restituito.



La vicenda traeva origine dall'indebita percezione di finanziamenti dalla Regione Piemonte finalizzati a progetti imprenditoriali (bando DocUP Obiettivo 2 e Phasing out 2000/2006) consistenti, in particolare, nella diffusione di attività di *e-business* ed *e-commerce* (c.d. Linea 2.4.c “Azioni a sostegno dell’*e-business*”).

Nel 2010 i sunnominati beneficiari di finanziamenti pubblici venivano coinvolti in un procedimento penale per truffa (art. 640 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) ed emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2, d.lgs. n. 74/2000), cui seguiva una indagine della Procura contabile, compendiata nella Relazione della Guardia di Finanza del 6 maggio 2013, agli atti. Da tali indagini emergeva come, con l’ausilio di alcune società di consulenza aziendale specializzatesi nell’attività di mediazione con la società finanziaria regionale (Finpiemonte S.p.A.), i convenuti avessero conseguito il finanziamento pubblico, nella misura massima erogabile, senza la necessaria corrispondenza con l’effettivo valore delle prestazioni ammesse a contributo, anche ricorrendo a mezzi fraudolenti, quali acquisti fittizi di beni e servizi, fatturazioni di operazioni inesistenti, attestazioni di costi superiori a quelli sostenuti.

In data 2 ottobre 2015 la Procura regionale acquisiva la sentenza del Tribunale di Torino Sezione I penale del 18 febbraio 2015 relativa ad alcuni dei soggetti coinvolti nella vicenda in esame, nella quale veniva descritto il seguente meccanismo truffaldino: approfittando della elasticità del bando e della impossibilità della società finanziaria



regionale di effettuare sempre un puntuale e penetrante controllo in ordine all'effettivo valore commerciale delle prestazioni ammesse al contributo, le imprese, per il tramite dei consulenti, puntavano ad ottenere finanziamenti per decine di migliaia di euro a fronte di prestazioni di ben più modesto valore.

Dopo la chiusura delle indagini preliminari, peraltro, alcune delle imprese interessate si accordavano con la Finpiemonte per la restituzione della parte di contribuzione risultata non spettante, sicché la Procura contabile agiva per il recupero della differenza fra il "contributo percepito" e il "contributo erogabile", così come accertata nel corso delle indagini.

Instaurato il contraddittorio e celebrata l'udienza di discussione, la Sezione territoriale, disposta con ordinanza la separazione del giudizio nei confronti della convenuta Società "4 RACE s.r.l.", ordinando nei suoi confronti la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione, la Sezione territoriale ha dichiarato prescritta l'azione nei confronti di HAVANA s.r.l., THE SOUND s.r.l., ADVICE GROUP s.r.l., AVANTGARDE CONSULTING s.r.l., CELLI Domenico, CRESCI s.n.c., FILODIRETTO s.n.c., MIMIX s.r.l., PINTORE Massimo, SCAPINO ANTONIO s.r.l., COMETA COMUNICAZIONI s.r.l., BRANCALEONE s.n.c., M.C. INTERNATIONAL s.r.l., CALNEGGIO Piera Anna, RICHIERO Mirco, MATERIALI EDILI s.a.s., STEAT s.r.l., SCILLITANI Silvana; CERUTTI Sergio, ALEX SISTEMI s.r.l., BOBOC Marian Ionel, BLU STUDIO s.r.l., ANTICO CAFFE' s.r.l.. Ha, altresì, dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti di CASTAGNO



Caterina e ERITECH s.n.c., mentre ha condannato a pagare, in favore della Regione Piemonte, tra gli altri anche gli odierni appellanti, per i seguenti importi: LA BODEGUITA S.r.l. per € 12.800,00, ECOIMPIANTI di CUSCUNÀ GIUSEPPE per € 16.094,80, Tugnolo Marzia per € 17.662,20, LUSSIATTI SERGIO per € 21.275,00, HTS INTERNATIONAL per € 21.325,00 e NIXSA S.R.L. per € 5.690,00, oltre interessi legali e spese di giustizia.

Con atto notificato l'11 marzo 2016 e depositato in data 7 aprile 2016, ha interposto appello ECOIMPIANTI di CUSCUNÀ Giuseppe, lamentando:

1) *“erroneo rigetto dell’eccezione di prescrizione”.*

Il Cuscunà, titolare della ditta individuale “Ecoimpianti” avrebbe ottenuto la concessione dei contributi il 20 gennaio 2005, mentre la notifica dell’atto di citazione della Procura sarebbe avvenuta solo nel mese di aprile 2015, oltre 5 anni dall’erogazione del beneficio economico, senza che nelle more fosse stato mai notificato nessun altro atto interruttivo della prescrizione.

2) *“carenza di motivazione della sentenza impugnata, in violazione dell’art. 132 c.p.c.”*

Il Collegio si sarebbe limitato a riassumere in sentenza la posizione di oltre 60 convenuti, formulando una motivazione unica e generica, in quanto relativa a tutti i soggetti condannati, senza analizzare analiticamente la documentazione prodotta, la quale dimostrerebbe la completa estraneità dell’appellante all’intera vicenda, non essendo stato neanche processato in sede penale, né avendo egli tratto alcun



vantaggio.

3) *“erroneità nel merito della sentenza”.*

Sarebbe stato dimostrato che Cuscunà non avrebbe causato uno sviamento delle finalità perseguitate mediante la concessione del contributo e conseguentemente non avrebbe determinato alcun danno alla pubblica amministrazione. Il mancato rinvio a giudizio sarebbe da attribuire proprio al convincimento che egli non avrebbe commesso alcun reato, né, per tale ragione, potrebbe ritenersi sussistente l'elemento soggettivo. Parte attrice non avrebbe neppure chiarito in base a quali elementi sarebbe stata determinata la somma richiesta né si comprenderebbe l'iter logico seguito né come sia stato possibile eseguire una perizia nel 2013, almeno tre anni dopo la chiusura del sito internet non più consultabile dal 2010. Il danno non sarebbe certo, attuale e concreto ma solo presunto. Ciò nonostante, il Giudice di prime cure avrebbe recepito gli esiti di tale perizia acriticamente, senza valutare le differenti posizioni, e senza considerare gli elementi difensivi dedotti.

Alla stregua di tali motivi, l'appellante chiede l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza.

Con atto notificato l'11 marzo 2016 e depositato in data 7 aprile 2016, ha proposto appello la società NIXSA S.r.l., in persona del legale rappresentante Santo Pagano, deducendo motivi di censura sostanzialmente sovrappponibili a quelli sopra illustrati:

1) *“carenza di motivazione della sentenza impugnata, in violazione dell'art. 132 c.p.c.”.*



La sentenza farebbe genericamente riferimento agli oltre 60 convenuti, senza analizzare analiticamente la documentazione prodotta dai singoli, e senza neppure considerare che il legale rappresentante della società (Pagano Santo) sarebbe stato assolto in sede penale e avrebbe ottenuto transattivamente una dichiarazione di liberazione del debito dalla Regione Piemonte e dalla Finpiemonte, che erano i soggetti creditori.

2) *“erronea valutazione nel merito”.*

Nel merito, non vi sarebbe stato sviamento delle finalità perseguitate mediante la concessione del contributo e, conseguentemente, alcun danno sarebbe stato causato alla P.A.; il Giudice penale avrebbe assolto il legale rappresentante della società per non aver commesso alcun reato, e questi avrebbe dimostrato di non aver tratto alcun profitto, poiché i benefici economici concessi sarebbero stati integralmente utilizzati per il progetto presentato (come si evince dalle fatture di pagamento e dalle dichiarazioni rese in sede di procedimento penale), regolarmente approvato dalla stessa Finpiemonte. Rileva, altresì, che il valore del sito internet sarebbe stato effettivamente pari a quanto percepito, tanto che la stessa Regione Piemonte e la Finpiemonte avrebbero annullato in autotutela il provvedimento di revoca del contributo, rinunciando alla richiesta di ripetizione delle somme erogate. L'assoluzione in sede penale dimostrerebbe che sarebbe stata perpetrata una truffa da soggetti terzi. Sarebbe, comunque, assente l'elemento soggettivo, e non sarebbe chiaro come si sia giunti alla quantificazione del danno erariale, del quale non



sarebbe stata fornita prova di certezza, attualità e concretezza. Nel caso di specie, il danno erariale sarebbe solamente presunto, e i primi giudici si sarebbero basati solo sulla perizia della GdF del 2013, senza disporre la richiesta c.t.u.

Conclusivamente, l'appellante chiede l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza, nei termini suesposti.

Con atto notificato il 13 luglio 2016 e depositato in data 9 settembre 2016, ha interposto appello LUSSIATTI Sergio, deducendo i seguenti *errores in judicando e in procedendo*:

1) *"difetto di giurisdizione del giudice contabile"*

L'impresa individuale (la Target SL) di cui era titolare l'appellante, sarebbe stata destinataria finale di fondi di provenienza pubblica per la realizzazione di uno specifico intervento (la costruzione del sito internet della società), senza essere stata chiamata a gestire risorse pubbliche secondo finalità pubbliche, difettando, quindi, del vincolo alla gestione di pubblico denaro mediante un programma imposto dall'amministrazione, rappresentando il contributo erogato un mero sostegno economico del beneficiario (elargizione a fondo perduto), in quanto tale svincolato dall'utilizzo del pubblico denaro secondo un piano di gestione preventivamente individuato dall'ente concedente.

Non sarebbe sufficiente il ricorso alla interpretazione in senso lato ed evolutivo del concetto di materie di contabilità pubblica richiamato dall' articolo 103, comma 2, Cost., in quanto la natura pubblica del denaro, erogato a titolo di contributo o sovvenzione, non sarebbe presupposto di per sé solo sufficiente a radicare la giurisdizione



contabile, essendo comunque espressamente richiesto, nell'ottica dell'ulteriore profilo della natura del danno e degli scopi perseguiti, che il privato sia chiamato alla gestione dei suddetti fondi pubblici secondo un programma imposto dalla Pubblica Amministrazione, presupposto che difetterebbe palesemente nel caso di specie. L'interesse pubblico, di carattere generale, correlato alla tutela e alla promozione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale, attraverso l'*e-business* e l'*e-commerce* perseguito dalla misura 2.4 sarebbe stato solo un fine mediato ed indiretto.

2) *“erroneo rigetto dell’eccezione di prescrizione quinquennale”.*

L'erogazione del contributo era avvenuta in data 17 marzo 2006 e il primo atto interruttivo, cioè la comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca del contributo, era stato trasmesso da Finpiemonte all'appellante in data 8 marzo 2012, a nulla rilevando la circostanza che l'eccezione di prescrizione non fosse stata specificamente formulata dall'odierno appellante nel proprio atto di costituzione nel giudizio di primo grado, avendo la stessa valore obiettivo, per cui, una volta invocata e riconosciuta nei confronti di uno dei convenuti, esplicherebbe effetto anche nei confronti degli altri.

3) *“carenza di motivazione in relazione alla sussistenza dell’illecito contabile”.*

L'appellante assume di essere stato solo destinatario dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., e di non essere stato rinviato a giudizio. Il giudice di primo grado sarebbe pervenuto alla pronuncia di condanna unicamente sulla base degli accertamenti istruttori svolti in sede



penale, fondando la responsabilità unicamente su una presunta e, tuttavia, indimostrata “sovrafatturazione” del sito ammesso a contributo pubblico nonché sugli accertamenti effettuati in altro giudizio, nel quale tuttavia l'odierno appellante non sarebbe stato coinvolto direttamente. Peraltro, gli accertamenti tecnici svolti nell'ambito del giudizio penale sarebbero stati notevolmente ridimensionati dal medesimo Giudice penale, che avrebbe escluso la possibilità di pervenire ad un giudizio di responsabilità esclusivamente sulla base di detti accertamenti. Risulterebbero, invece, documentalmente provate le circostanze favorevoli, e cioè che:

a) il finanziamento percepito alla società appellante sarebbe stato erogato da Finpiemonte a seguito dell'istruttoria effettuata dal Comitato Tecnico all'uopo nominato, cui era stata sottoposta tutta la documentazione indicata dal bando; b) il medesimo Comitato Tecnico avrebbe espresso un giudizio di meritevolezza dell'iniziativa e di congruità della spesa; c) il costo del progetto sarebbe stato asseverato dall'Ing. L.M.M. (non indagato), che avrebbe accertato la corrispondenza del valore della spesa indicata nella domanda; d) non sarebbe oggetto di contestazione l'esecuzione del progetto da parte dell'esponente, che in effetti lo avrebbe realizzato secondo le linee poste a fondamento della domanda di ammissione; relativamente al capo d'accusa che interessava le fatture emesse verso TARGET, la sentenza penale avrebbe assolto i soggetti che, secondo la tesi della Procura avrebbero organizzato la truffa ai danni di Finpiemonte “perché il fatto non sussiste”.



4) “*insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave*”.

La colpa grave sarebbe stata affermata dal Giudice di prime cure sulla base di una presunta e non provata conoscenza – o quantomeno conoscibilità - da parte dell'appellante dello scostamento tra il contributo erogato e quello erogabile, peraltro non verificabile.

5) “*riduzione dell'addebito*”

In via subordinata, l'appellante insiste per la riduzione dell'addebito in ragione di tutte le considerazioni sopra esposte.

Conclusivamente chiede l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza, nei termini di cui sopra.

Con atto notificato il 13 luglio 2016 e depositato in data 9 settembre 2016, ha proposto appello TUGNOLO Marzia la quale lamenta:

1) “*nullità della sentenza di primo grado ex art. 161 c.p.c.*”

La sentenza sarebbe affetta da nullità in quanto non sarebbero mai stati regolarmente notificati, da parte della Procura regionale, né l'atto di invito a dedurre, né l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. Conseguentemente la sua contumacia sarebbe stata dichiarata, pur non avendo la stessa mai avuto conoscenza di alcun atto relativo al procedimento giurisdizionale conclusosi con il provvedimento oggi impugnato.

2) “*difetto di giurisdizione del giudice contabile*”.

L'impresa individuale della quale era titolare all'epoca dei fatti (Publimar), sarebbe stata destinataria finale di fondi di provenienza pubblica per la realizzazione di uno specifico intervento (la costruzione del sito internet della società), senza essere stata chiamata a gestire



risorse pubbliche secondo finalità pubbliche. L'appellante deduce profili di dogianza sovrappponibili a quelli di cui al gravame del Lussiatti.

3) *“prescrizione quinquennale dell’azione erariale”*

L'erogazione del contributo da parte di Finpiemonte a favore della ditta PUBLIMAR sarebbe avvenuta in due soluzioni, rispettivamente, in data 10.09.2003 e in data 13.10.2004, in assenza di atti interruttivi della prescrizione. Alcuna preclusione in merito alla proponibilità di tale eccezione da parte dell'odierna appellante potrebbe discenderne dalla dichiarazione di contumacia pronunciata nei suoi confronti, nel corso del giudizio di primo grado avendo la prescrizione valore obiettivo.

4) *“insussistenza della responsabilità”*

Nel merito l'addebito di responsabilità mosso dalla Procura contabile a carico dell'appellante parrebbe fondarsi unicamente su una presunta sopravvalutazione del sito ammesso a finanziamento, in assenza, tuttavia, di qualsiasi specificazione dei criteri utilizzati per accertarne l'effettivo valore: agli atti del giudizio non risulterebbe, infatti, alcuna perizia relativa al progetto presentato dall'appellante, mentre i componenti del Comitato Tecnico e, cioè, i soggetti specificamente preposti a valutare anche sotto il profilo economico, la congruità dei progetti presentati non sarebbero stati coinvolti nel presente procedimento.

5) *“insussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave”*

La grave colpevolezza sarebbe stata individuata indistintamente a



carico di tutti i convenuti condannati sulla base di una presunta e non provata conoscenza - o quantomeno conoscibilità - da parte dei medesimi convenuti dello scostamento tra il contributo erogato e quello erogabile.

6) *“potere riduttivo”*

In subordine l'appellante insiste per la riduzione dell'addebito in ragione di tutte le considerazioni sopra esposte.

Conclusivamente, chiede l'accoglimento dell'impugnazione e la riforma della sentenza.

Con atto notificato alla Procura Regionale il 13 luglio 2016 e depositato in data 9 settembre 2016, ha proposto appello la società “HTS International S.r.l.” in liquidazione, lamentando:

1) *“difetto di giurisdizione del giudice contabile”*

Le argomentazioni sono le stesse già riportate per l'appellante Lussiatti.

2) *“intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione erariale”.*

L'erogazione del contributo da parte di Finpiemonte a favore di HTS International sarebbe avvenuta in data 22.12.2004 e il primo atto idoneo a interrompere la decorrenza del termine prescrizionale andrebbe individuato nella notifica dell'invito a dedurre in data 15.05.2014. Sul punto, a nulla rileverebbe la circostanza che la relativa eccezione non fosse stata specificamente formulata dall'odierna appellante nel proprio atto di costituzione nel giudizio di primo grado.

3) *“insussistenza della responsabilità”*



Nel merito, la concessione e l'erogazione del contributo, da parte di Finpiemonte, sarebbero avvenute all'esito di un articolato procedimento amministrativo nel cui ambito assumevano un ruolo determinante le decisioni del Comitato Tecnico. La condotta asseritamente illecita sarebbe stata ricavata dalle indagini in sede penale riferite al finanziamento a favore della HTS International per la realizzazione, da parte della Astranet S.r.l., del progetto di *e-business* oggetto del bando comunitario. In realtà la sentenza penale non conterebbe alcuna condanna della società appellante in relazione ai fatti per cui è causa rientranti nel capo di imputazione n. 141 che il Tribunale avrebbe scelto di giudicare separatamente. Peraltro, il legale rappresentante della società Astranet, all'epoca dei fatti, sarebbe stato integralmente prosciolto in sede penale, in quanto sarebbe mancata la dimostrazione dell'accordo fraudolento. La sentenza penale avrebbe escluso che le fatture fossero gonfiate e, pertanto, superiori al valore effettivo del progetto, confutando il valore, determinante e assoluto, che si sarebbe voluto attribuire alle perizie disposte dalla Procura penale, in quanto le conclusioni raggiunte dipenderebbero essenzialmente dal metodo di valutazione impiegato. Non vi sarebbe alcuna prova che i pagamenti effettuati dal convenuto fossero soltanto "apparenti" e volti a mascherare una sopravalutazione del sito, non essendo sufficiente la constatazione che, in molti altri casi, il soggetto che avrebbe agito per conto della società fosse stato riconosciuto responsabile di frodi ai danni di Finpiemonte. Avrebbe dovuto, infine, respingersi la semplicistica equiparazione di tutte le situazioni emerse



nel corso del procedimento, in realtà non omologabili fra loro.

4) *“insussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave”.*

La colpa grave sarebbe stata affermata dal Giudice di prime cure sulla base di una presunta e non provata conoscenza – o quantomeno conoscibilità - da parte dell’appellante dello scostamento tra il contributo erogato e quello erogabile, peraltro non verificabile.

5) *“riduzione dell’addebito”*

In via subordinata, l’appellante insiste comunque per la riduzione dell’addebito in ragione di tutte le considerazioni sopra esposte.

Conclusivamente chiede l’accoglimento del gravame e la riforma della sentenza, nei termini di cui sopra.

Con atto notificato il 13 febbraio 2017 e depositato in data 15 marzo 2017, ha interposto appello la “Bodeguita S.r.l.” sostenendo:

1) *“erronea valutazione di sussistenza dell’elemento soggettivo”.*

I primi giudici avrebbero riconosciuto la colpa grave in capo alla società appellante e al suo legale rappresentante (all’epoca dei fatti).

La valutazione della congruità dell’importo richiesto rispetto alle prestazioni finanziate sarebbe stata, in realtà, svolta da soggetti diversi, sicché la società si sarebbe affidata a noti professionisti per predisporre la domanda di finanziamento. Quest’ultima, poi, sarebbe stata esaminata, valutata e approvata dagli organi competenti di Finpiemonte, e dai periti dalla stessa incaricati, anche sulla base della pertinente documentazione contabile. Peraltro, nell’ambito del procedimento penale, da cui sostanzialmente origina il giudizio contabile, non sarebbero emerse, in alcun modo, intese o rapporti



illeciti tra il legale rappresentante dell'appellate e gli altri soggetti che avrebbero operato nell'ambito del procedimento di approvazione e verifica dell'utilizzo del finanziamento, né responsabilità dei professionisti che hanno predisposto la domanda di finanziamento della società "La Bodeguita".

2) *"contraddittorietà della motivazione della sentenza"*.

I primi giudici avrebbero, da un lato, affermato l'indipendenza del giudizio contabile rispetto a quello penale, e, dall'altro, la rilevanza del materiale probatorio acquisito durante l'indagine di polizia giudiziaria nel procedimento penale. In particolare, con riferimento alla società appellante, l'impianto accusatorio non avrebbe trovato pieno conforto e riscontro nella sentenza del Tribunale di Torino del 18 febbraio 2015, in quanto con riferimento al capo di imputazione n. 33, gli unici imputati per il finanziamento riferito alla società sarebbero stati assolti con la formula "perché il fatto non sussiste", e il legale rappresentante della stessa non sarebbe mai stato rinviato a giudizio. A nulla rileverebbero, pertanto, le affermazioni della sentenza inerenti alla rilevanza della perizia riferita al finanziamento in favore della società "La Bodeguita", non trovando tale relazione conforto in alcun riscontro giudiziale, e ponendosi in aperto contrasto con le valutazioni del finanziamento effettuate dagli esperti di Finpiemonte.

3) *"erronea valutazione di irrilevanza dell'avvenuto accordo transattivo"*.

Erroneamente il Giudice di primo grado non avrebbe tenuto minimamente in considerazione l'atto intervenuto tra Finpiemonte



S.p.A. e La Bodeguita S.r.l. in data 9 novembre 2015 (e prodotto da quest'ultima all'udienza del 10 novembre 2015), con il quale la Finpiemonte ha provveduto a ritirare in autotutela la revoca del contributo datato 17.04.2012, e, successivamente, trasmesso alla società appellante, ritenendo legittima l'erogazione dell'intero contributo. Non solo, dunque, l'importo del finanziamento sarebbe stato corretto, ma tale espresso riconoscimento da parte di Finpiemonte avrebbe imposto di ritenere che il legale rappresentante della società fosse in assoluta buona fede.

In conclusione, l'appellante chiede di annullare la sentenza impugnata, in relazione al capo di sentenza che lo vede soccombente.

In data 28.09.2018, la Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, con le quali, dopo puntuale analisi dei singoli motivi d'appello, ha chiesto il rigetto di tutti i gravami, in quanto infondati.

All'udienza odierna, sentiti i difensori degli appellanti che hanno confermato le conclusioni rassegnate in atti nonché il rappresentante della Procura generale che ha chiesto il rigetto dei gravami, la causa è passata in decisione.

**Rilevato in**

**DIRITTO**

1.Gli appelli devono essere riuniti ai sensi dell'art. 184 c.g.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

2.Alla stregua del sistema delineato dagli artt. 101 e 102 c.g.c., il collegio decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle



parti o rilevabili d'ufficio, e quindi il merito della causa.

3.Pregiudizialmente, deve essere scrutinata la censura relativa all'erroneo rigetto dell'eccezione di **difetto di giurisdizione**.

L'eccezione è manifestamente infondata, e tanto in ragione di quanto reiteratamente sostenuto dal giudice regolatore della giurisdizione in analoghe fattispecie di responsabilità per danno derivante dallo sviamento di contribuzioni pubbliche. In effetti, diversamente da quanto dedotto dagli appellanti e come esattamente evidenziato dai primi giudici, la giurisprudenza della Corte di cassazione si è sviluppata nel senso di un progressivo ampliamento dell'ambito della giurisdizione del giudice contabile, affermando che - ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale - in ragione del sempre più frequente operare dell'amministrazione al di fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, è irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato. In particolare, in fattispecie analoga a quella in esame, i giudici di legittimità hanno affermato che "il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto (che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla



Pubblica Amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da poter determinare uno svilimento dalle finalità perseguitate, egli realizza un danno per l'ente pubblico (anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore), di cui deve rispondere dinanzi al Giudice contabile" (così Cass. Sez. Un. ord. n. 4511 del 2006). L'orientamento è stato confermato in successive pronunce (*ex plurimis*: Cass. SS.UU. n. 5019 del 2010, n. 12108 del 2012, n. 296 e n. 26581 del 2013, n. 25138 del 2014), essendo stato tra l'altro rilevato che il soggetto destinatario del contributo concorre alla realizzazione del programma della pubblica amministrazione e, quindi, "fra la stessa e il beneficiario si instaura un rapporto di servizio, sicché il beneficiario assume, ai fini della giurisdizione della Corte dei conti, la stessa posizione propria di un dipendente o amministratore della pubblica amministrazione" (così, testualmente, Cass. Sez. Un. n. 5019 del 2010). In tal senso si sono espresse anche le Sezioni centrali di questa Corte in plurimi arresti, e in senso uniforme sono i precedenti di questa Sezione (II Sez. giurisd. centr. app. 5 aprile 2017 n. 268; id. 23 giugno 2017 n. 407; id. 22 gennaio 2018, n. 26; id. 11 settembre 2019 n. 538). La fattispecie all'esame non differisce da quelle rispetto alle quali la Corte di cassazione ha affermato la giurisdizione del giudice contabile. Trattasi, infatti, anche in questo caso di concessione di contributi pubblici a soggetti privati al fine di



portare a compimento il programma approvato dalla pubblica amministrazione, nel quadro delineato dalla l.r. n. 4 del 30 gennaio 2006, con la quale si era inteso promuovere interventi a sostegno delle piccole e medie imprese operanti nel tessuto industriale piemontese, per favorire e rafforzare il sistema regionale per la ricerca e l'innovazione attraverso la realizzazione di siti internet aziendali (spese di consulenza per lo studio di fattibilità, spese per la messa a punto di software personalizzato, ecc.). Il perseguimento dello scopo assumeva una tale rilevanza che all'art. 20 del bando, per la presentazione delle domande del contributo in questione, nel far riferimento agli obiettivi previsti dai precedenti artt. 5 e 12, si stabiliva che “*Qualora il soggetto beneficiario non realizzi l'intervento per il quale è stato concesso il contributo l'Ente gestore provvederà alla revoca dell'intero contributo concesso con il recupero delle somme già erogate*”. Si è, di conseguenza, instaurato un rapporto di servizio tra il beneficiario dei contributi e l'ente pubblico che li ha concessi; anche in questo caso (come in altri simili) si imputava ai convenuti (attuali appellanti) di aver cagionato un danno alla pubblica amministrazione per non aver utilizzato quei contributi per le finalità pubbliche per il cui compimento erano stati concessi e, quindi, per aver inciso negativamente sul programma imposto dall'Amministrazione Pubblica concedente. Non può neppure essere disconosciuta la giurisdizione nei confronti dei singoli amministratori o legali rappresentanti che si sono resi artefici di tale inserimento e del successivo mancato conseguimento delle finalità pubbliche, come limpidamente posto in rilievo dalla Suprema Corte



(SS.UU. sentenza n. 296/2013), in quanto, qualora il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una società, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società stessa abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati.

La censura non merita, in definitiva, accoglimento.

4.Occorre, sempre in via pregiudiziale, analizzare la censura mossa dall'appellante Tugnolo la quale contesta **l'erronea declaratoria di contumacia**, lamentando un vizio nel corretto instaurarsi del contraddittorio. Come puntualmente eccepito dalla Procura generale, dalla documentazione in atti si rileva, agevolmente, che l'invito a dedurre è stato correttamente notificato all'odierna appellante in data 17 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, attraverso il deposito dell'atto presso la casa comunale di Rubiana avvenuto il 28 ottobre 2014, così come l'atto di citazione risulta essere stato notificato in data 14 aprile 2000, sempre ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile attraverso il deposito della copia alla casa comunale di Rubiana avvenuto il 25 marzo 2015, il tutto dopo che l'Ufficiale giudiziario aveva svolto le opportune ricerche e acquisito la certificazione comunale di irreperibilità della destinataria. In assenza di prova del contrario (ossia di reperibilità del destinatario degli atti giudiziari), le notifiche devono essere considerate validamente perfezionate. In difetto della proposizione della querela di falso non sono, infatti, contestabili le seguenti



circostanze di fatto: a) la certificazione dell'avvenuto svolgimento di ricerche anagrafiche; b) l'attestazione dell'identità del destinatario che ha ricevuto l'atto, dal momento che l'ufficiale giudiziario svolge direttamente l'attività di identificazione di tale soggetto; c) la dichiarazione del soggetto che ha ricevuto l'atto di rivestire la qualità di "incaricato ivi addetto alla ricezione degli atti"; d) la sottoscrizione di chi riceve l'atto, apposta accanto al nome; f) la sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario, le sue generalità, la qualifica e la sede di servizio; g) la data ed il luogo in cui tali attività sono state compiute (in termini, Cass. civ. 13 maggio 2015, n. 9793).

5. Gradatamente, taluni degli odierni appellanti (Ecoimpianti di Cuscunà, da Lussiatti, Hts International e da Tugnolo) hanno prospettato l'erroneo rigetto dell'eccezione di **prescrizione**, evidenziando il lasso di tempo (ultraquinquennale) intercorso tra la data di erogazione dei finanziamenti e quella dei singoli atti interruttivi. Anche in tal caso, la doglianza non può trovare accoglimento, in quanto trattasi di eccezione non proposta da tali soggetti in primo grado, nel termine perentorio stabilito dall'art. 167 c.p.c. (applicabile, *ratione temporis*, al giudizio di responsabilità prima dell'entrata in vigore del c.g.c., come indirettamente confermato dalle SS.RR. di questa Corte con la sentenza n. 13/2011/QM). Stando all'art. 171, comma 2, c.p.c., infatti, la costituzione in giudizio può avvenire fino alla prima udienza, «ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'art. 167», sicché deve considerarsi tardiva l'eccezione di prescrizione dedotta oltre il termine prescritto e, di



conseguenza, applicabile il divieto posto dall'art. 345 c.p.c. (art. 195 c.g.c.). L'eccezione di prescrizione non è, infatti, rilevabile d'ufficio ex art. 2938 c.c. (in termini, I Sez. centr. app. n. 313 del 2016; id. n. 185 del 2017; II Sez. centr. app. n. 443 del 2014 e nn. 144 e 742 del 2015).

6. Non meritano accoglimento neppure le censure relative all'**omessa o contraddittoria motivazione della sentenza**, nella parte in cui avrebbe accomunato la posizione degli odierni appellanti a quella degli altri convenuti in giudizio, senza tener conto delle peculiarità dei singoli casi, ovvero nella parte in cui, affermata la totale autonomia del processo contabile rispetto a quello penale, al tempo stesso, la condanna sarebbe stata fondata esclusivamente sulle fonti di prova acquisite nel corso del processo penale.

Sotto il primo profilo, infatti, i primi giudici hanno ritenuto che, proprio nei confronti di taluni degli odierni appellanti (Lussiatti, Hts International, La Bodeguita, Nixsa S.r.l.), a prescindere dagli esiti del giudizio penale, le consulenze tecniche (esperite nel corso dell'indagine penale e versate in atti), hanno verificato la mancanza della necessaria corrispondenza tra il finanziamento erogato e l'effettivo valore delle prestazioni finanziate, con scostamenti talora davvero rilevanti.

Per gli altri progetti "che non sono stati fatti oggetto di specifica consulenza in sede penale la Guardia di Finanza, appositamente incaricata dalla Procura contabile con delega d'indagine, ha proceduto con il metodo illustrato a pag. 27 della già citata Relazione. In sintesi, è stata stabilita una percentuale di scostamento (pari nella specie al 38,34%) calcolata sulla base degli accertamenti peritali eseguiti e della



*sostanziale uniformità degli intermediari e del loro modus operandi, quindi applicata al valore dei progetti ammesso a contributo” (pag. 40 sentenza). La motivazione è, dunque, pienamente esplicitata.*

Sotto il secondo profilo, alcuna contraddittorietà è ravvisabile nel fatto che i primi giudici abbiano correttamente rigettato l’istanza di sospensione del giudizio contabile, per asserita pregiudizialità del processo penale, condividendo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza ormai uniforme di questa Corte, affermatosi in sede nomofilattica (SS.RR. n. 5/QM/ 2015 e di recente SS.RR. ordinanze. n. 1-2-4-8-9/2018), anche con riguardo alla sospensione per ragioni di mera opportunità (ordinanze SS.RR. n.1/2017; n.9/2015 e 1/2016, emesse in sede di regolamento), e pienamente condiviso da questa Sezione (*ex multis*, sentenze nn. 301 e 171 del 2018; nn. 646 e 806 del 2017). La giurisdizione penale, da un lato, e quella civile per risarcimento dei danni derivante da reato, come quella contabile, dall’altro, sono, infatti, reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono il medesimo fatto materiale (*ex multis*, Cass. Sez. Un. 21 maggio 2014 n. 11229). Il principio trova piena conferma nell’attuale assetto normativo processuale (artt. 106-107 c.g.c., di immediata applicazione ai giudizi in corso, in forza dell’art. 2 n.t.a.). Al tempo stesso, parimenti consolidato si presenta, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio di “circolarità delle prove”, non potendosi revocare in dubbio l’utilizzabilità, in sede di giudizio contabile, delle risultanze istruttorie emerse nel corso di altri processi (civile, penale, amministrativo). Il giudice può, infatti, far



legittimo uso delle cd. "prove atipiche" considerata l'assenza di una norma di chiusura che cristallizzi il *numerus clausus* delle prove (in tal senso II Sezione app. 30.12.2016 n. 1457), ma anche l'oggettiva elasticità che caratterizza la nozione stessa di produzione documentale, e l'affermazione del diritto alla prova e del correlativo principio del libero convincimento del giudice (in termini, Sez. II 26 settembre 2017 n. 647). Alla categoria delle prove "atipiche" o "innominate", in quanto non espressamente previste dal codice di rito, ben possono ascriversi gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa; i verbali di prove espletate in altri giudizi; i chiarimenti resi dal c.t.u., le informazioni dal medesimo assunte, le risposte eccedenti il mandato e le perizie rese in altri giudizi fra le stesse o altre parti, le perizie stragiudiziali, e, tra queste, anche le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese quelle di patteggiamento. In particolare, previo contraddittorio tra le parti, l'organo giurisdizionale può formare il proprio libero convincimento ex artt. 115 e 116 c.p.c. (v. ora artt. 94 e 95 c.g.c.) anche in base alle sentenze emesse in un giudizio penale e alle prove ivi acquisite (Sez. II App. 10 marzo 2015 n. 94), purché di tale utilizzazione fornisca adeguata motivazione (così, Cass. civ. n. 626 del 2016; Cass. civ. n. 840 del 2015; Cass. civ. n. 5965 del 2004; Cass. civ. n. 1954 del 2003). Nel caso di specie, peraltro, le emergenze probatorie penali hanno trovato conforto negli atti istruttori compiuti dal Procuratore regionale e compendiati nell'informativa del Nucleo Polizia tributaria Torino della Guardia di Finanza, trasmessa con nota



prot. n. 0143962/13 in data 6 maggio 2013.

7. Venendo, quindi, al **merito**, si rende opportuno il vaglio congiunto delle singole doglianze veicolate dai gravami in esame, in considerazione della loro sostanziale sovrappponibilità, investendo l'erronea valutazione complessiva dei singoli elementi della responsabilità amministrativa dedotta.

7.1. Si impone, in primo luogo, lo scrutinio dei vizi che afferiscono all'affermata antigiuridicità della condotta, per il quale occorre preliminarmente definire il quadro normativo di riferimento.

La materia è, infatti, da ricondurre all'indebita percezione di finanziamenti erogati dalla Regione Piemonte – per il tramite della società in mano pubblica “Finpiemonte” – finalizzati a progetti imprenditoriali (bando DocUP Obiettivo 2 e Phasing out 2000/2006) consistenti, in particolare, nella diffusione di attività di e-business ed e-commerce (c.d. Linea 2.4.c “Azioni a sostegno dell'e-business”).

L'intervento viene a inquadrarsi nell'ambito degli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento CE n. 1998/2006, e nel quadro delle misure a sostegno delle piccole e medie imprese operanti nel tessuto industriale piemontese, di cui alla l.r. n. 4/2006, al fine di favorire e rafforzare il sistema regionale della ricerca e dell'innovazione.

Con delibera del Consiglio regionale 12.09.2006, n. 89-29105, la Regione Piemonte erano state approvate le “Linee generali di intervento in materia di ricerca e innovazione”, di cui all'articolo 4 della l.r. n. 4/2006, con la precisazione che, tra i quattro assi strategici, rientrava anche la promozione dell'innovazione nelle piccole



e medie imprese e di aggregazioni sistemiche territoriali, con l'intento di coinvolgere maggiormente le Regioni per rafforzare l'innovazione nelle PMI, tramite specifici accordi di programma cofinanziati tra lo Stato e le Regioni.

La finalità della Misura in esame, ben evidenziata nel Bando, era quella di rimuovere gli ostacoli alla diffusione dell'e-business nelle piccole e medie imprese, finanziando pacchetti personalizzati di intervento comprendenti studi preliminari, implementazione della strategia di e-business, introduzione di adeguamenti organizzativi necessari all'adozione dell'e-business.

Le domande dovevano essere esaminate da un Comitato tecnico istituito presso l'Ente gestore nel rispetto dell'ordine cronologico d'arrivo, sotto il profilo dell'ammissibilità formale e di legittimità, nonché di conformità agli obiettivi posti del DoCup; a tal fine i progetti erano stati sottoposti ad istruttoria tecnica di conformità per verificare il superamento di una serie di parametri, tra i quali la "funzionalità dei costi" rispetto all'economia generale del progetto, previa verifica delle categorie di spesa ammissibili.

Le spese ammissibili a contributo, purché congrue e rigorosamente documentate, dovevano, infatti, riguardare soltanto: consulenze per lo studio di fattibilità; messa a punto di software personalizzato; introduzione degli strumenti informatici e telematici, e realizzazione del sito internet aziendale. Non ammissibili erano da considerare le spese di gestione, di manutenzione, per abbonamento e allacciamento, come anche quelle relative a interventi parziali, che non si



configurassero come un "pacchetto completo" (ad esempio: solo spese di consulenza, oppure solo spese di software). I beneficiari dei contributi erano tenuti a conservare, a disposizione degli organi di controllo, la documentazione originale delle spese, nonché quella relativa all'effettiva e completa realizzazione del progetto, dovendo, in caso contrario, l'Ente gestore provvedere alla riduzione automatica del contributo concesso ovvero alla revoca totale nel caso di mancata realizzazione dell'intervento.

Il contributo era stato concesso nella misura del 50% del costo dell'investimento ammesso, al netto dell'IVA, con un limite di contributo massimo di € 50.000 per impresa.

Ai fini della rendicontazione *in itinere* della spesa sostenuta, la Finpiemonte S.p.A. acquisiva da parte del beneficiario una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/00 attestante l'esecuzione di una quota della spesa ritenuta ammissibile con precisa indicazione delle fatture quietanzate e dei mezzi di avvenuto pagamento.

Ai fini della rendicontazione finale della spesa sostenuta, e prima del pagamento del saldo dell'intero contributo concesso (ovvero della quota rimanente a seguito dell'intercorsa rendicontazione *in itinere*), la struttura della Finpiemonte S.p.A. avrebbe dovuto attuare, invece, un duplice controllo orientato, per un verso, alla verifica di natura fisica circa l'avvenuta realizzazione dell'intervento progettato (vale a dire, nel caso di specie, il concreto riscontro dell'intervenuta implementazione del sito con carattere e-business) e, per altro verso,



alla verifica di natura documentale in merito alla corretta rendicontazione delle spese sostenute tramite l'acquisizione delle fatture quietanzate dai fornitori dichiarati in domanda e, in particolare, di apposita perizia asseverata a giuramento e redatta da professionista incaricato dal beneficiario di attestare la "tipologia e la congruità documentale dei costi dichiarati in relazione alla domanda di contributo a valere sul Docup Regione Piemonte 2000/2006 – Linea di intervento 2.4c.

Tali prescrizioni risultano adempiute soltanto in via formale.

Come accertato dal Giudice penale (sentenza Tribunale di Torino 18 febbraio 2015, depositata il 5 maggio 2015), numerose domande di finanziamento prese in esame dalla Finpiemonte si fondavano su fatture false o semplicemente "gonfiate", in quanto emesse a fronte di "operazioni inesistenti" ovvero per importi decisamente superiori rispetto a quelli realmente concordati dalle parti (committente-beneficiario, da un alto, impresa fornitrice del servizio, dall'altro). Tale nucleo centrale dell'impianto accusatorio trova pieno riscontro, in questa sede, nella documentazione in atti. In effetti, il meccanismo truffaldino era stato reso possibile dal tessuto gravemente lacunoso del bando concordato tra Finpiemonte e Regione che non prevedeva idonei strumenti di verifica circa il corretto utilizzo dei finanziamenti a fondo perduto. In sede penale, grazie anche alle prove raccolte in dibattimento, era emerso che la rendicontazione finale, che avrebbe dovuto essere esaminata dal gruppo di valutazione, a partire dal 23.04.2009, era stata sottoposta all'esame soltanto del personale della



Finpiemonte. In alcuni casi il costo del progetto in fase di rendicontazione era notevolmente diminuito rispetto al costo del progetto preventivato al momento della presentazione della richiesta di contributo e di tale circostanza si sarebbe dovuto tener conto per la riduzione del costo ammissibile sul quale calcolare il contributo da erogare, che invece rimaneva ancorato all'importo superiore ammesso a finanziamento. Approfittando, insomma, delle "maglie larghe" presenti nei bandi, alcuna reale verifica sull'effettiva realizzazione dei progetti, o sulla corrispondenza tra costi dichiarati e costi sostenuti, o sul reale conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria e nazionale, era stata effettuata, consumandosi, in tal modo, una "gigantesca" truffa aggravata, ex art. 640 bis c.p., per la quale sono stati ritenuti colpevoli, in sede penale, taluni degli odierni appellanti, in concorso con soggetti esterni.

Deve, tuttavia, evidenziarsi che l'illecito per il quale v'è stata condanna in primo grado non è affatto derivato dall'accertamento del concorso degli odierni appellanti al reato di truffa aggravata, quanto piuttosto, dall'averne agevolato *ab externo* la consumazione, adottando un comportamento connotato da totale superficialità e grave negligenza, affidandosi ai mediatori anche allorquando era conosciuto o agevolmente conoscibile il significativo discostamento dei costi ammessi a finanziamento rispetto a quelli di mercato.

È, infatti considerata idonea a integrare l'illecito erariale non solo la "frode", perpetrata dolosamente allo scopo di ledere gli interessi finanziari della Comunità, ma anche la mera "irregolarità" che,



secondo l'accezione comunitaria di cui al Regolamento del Consiglio 2988/95 del 18 dicembre 1995, si identifica con “qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'un'azione od omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio comunitario attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto della Comunità o a causa di una spesa indebita”.

7.2. Volendo, quindi, analizzare le posizioni degli appellanti, si rende necessario passare in rassegna i singoli profili di dogliananza da essi veicolati nei rispettivi gravami, per quanto concerne il merito in esame.

7.2.1 HTS International di Bagnasco Giorgio lamenta l'assenza di ogni elemento di responsabilità in relazione alla vicenda per la quale egli è stato condannato in primo grado. In particolare, l'impresa individuale, della quale egli è titolare, avrebbe percepito un contributo pari a € 25.825,00 (il 50% del valore dichiarato del progetto pari a € 51.650,00), laddove il valore reale del sito realizzato dalla Astranet S.r.l. (società alla quale egli si sarebbe rivolto per gli adempimenti connessi al progetto), sarebbe stato in realtà pari a un massimo € 9.000,00, con un contributo ammissibile pari al massimo di € 4.500,00: la differenza (€ 21.325,00) rappresenterebbe il danno per cui è causa.

In relazione al primo profilo di censura, la lamentata “*intrinseca debolezza del materiale investigativo*”, utilizzato in sede penale, e l'assenza di una condanna penale, in relazione ai fatti per cui è causa,



non possono costituire circostanze dirimenti. Alcuna carenza può riscontrarsi nell'ampio corredo probatorio che ha caratterizzato l'intera vicenda, e versato in atti.

Certamente, il Giudice per le Indagini preliminare presso il Tribunale di Torino ha dichiarato, con sentenza n. 424 del 26.02.2013, il "non luogo a procedere" nei confronti di Bagnasco Giorgio per il reato di cui al capo n. 141 di imputazione, per intervenuta prescrizione. I fatti descritti nel detto capo di imputazione coincidono con quelli per cui è causa, e attengono al finanziamento chiesto da HTS International, alla stregua di fatture false-gonfiate della società Astranet.

La prescrizione del reato di truffa aggravata di cui al capo 141, dichiarata con la citata sentenza, non spiega, tuttavia, alcuna efficacia esimente in sede contabile, non solo perché, non essendo pronunciata all'esito del dibattimento, non risulta applicabile l'art. 652 c.p.p., ma soprattutto per la mancanza di *evidence* di innocenza, alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 c.p.p. Il GIP presso il Tribunale di Torino ha avuto cura di precisare che, alla luce degli elementi raccolti (tra cui gli interrogatori degli imputati e gli atti di indagine consistenti nell'acquisizione di documentazione, nell'audizione dei testi e nell'effettuazione di consulenze tecniche sui siti internet finanziati), non era possibile procedere al proscioglimento nel merito degli imputati (tra i quali il Bagnasco). L'impresa individuale, della quale il Bagnasco era titolare, aveva beneficiato di finanziamenti per la creazione di siti internet di valore estremamente inferiore a quello dichiarato, e, ai fini della contestata consumazione del reato di cui



all'art. 640 bis, la condotta truffaldina era stata aggravata dalla predisposizione di un progetto corredata da perizia asseverata idoneo a rendere meno agevole l'attività di controllo da parte degli organi preposti.

Se tali sono le emergenze probatorie delle quali il GIP ha dovuto tener conto ai fini dell'esclusione del proscioglimento nella menzionata pronuncia del 2013, non può assolutamente ritenersi fondato l'ulteriore profilo di censura, mosso dalla HTS International in relazione alla carenza di prova dell'elemento soggettivo. L'appellante, infatti, si limita a riportare interi passaggi motivazionali di un'altra sentenza (quella emessa dal Tribunale di Torino in data 18.02.2015), nella quale è esitato il procedimento penale n. 14010/2009, che ha visto coinvolto, tra gli altri, anche il Bagnasco in relazione alla stessa ipotesi di reato (truffa aggravata ex art. 640 bis c.p.), ma per vicende diverse da quella per cui è causa.

In realtà, gli stralci trascritti nell'atto di impugnazione sono riferibili agli unici capi di imputazione per i quali il Tribunale penale di Torino ha ritenuto non adeguatamente provato l'accordo fraudolento tra Bagnasco e le imprese che si sono avvalse della sua collaborazione (in sede di finanziamento), quale consulente esperto nella materia dell'*e-commerce*, giungendo alla conclusione che “*le richieste di finanziamento fondate su fatture emesse dalla società di Giorgio Bagnasco non possono, allora ritenersi finalizzate a frodare l'ente pubblico, ove non sia data la prova che i contraenti avessero preventivamente convenuto corrispettivi inferiori a quelli esposti*”.



Di tutt'altro tenore è la medesima pronuncia in relazione agli episodi (analoghi a quello per cui è causa), nei quali il Bagnasco (*rectius le imprese allo stesso riferibili*), risulta essere stato il diretto beneficiario di provvidenze immeritate, avendo realizzato siti internet “di valore di poche migliaia di euro” a fronte di fatture “gonfiate”. In questi casi (come quello di specie), anche il confronto dibattimentale ha confermato il pieno e diretto coinvolgimento del Bagnasco nella consumazione della truffa, in quanto proprio le dichiarazioni dei suoi correi depongono in tal senso (si legge nella citata sentenza penale del 2015 che “*in realtà, il C. ha candidamente ammesso che le prestazioni sottostanti alle fatture S.C. altro non erano, nella sostanza, che quelle realizzate dal Bagnasco: proprio perché estraneo alla materia informatica ed interessato soltanto a fungere da cartiera, il primo non ha di fatto apportato alcun valore aggiunto all’opera del secondo*”).

In ogni caso, la sentenza di primo grado merita di essere confermata, in quanto i giudici territoriali hanno operato una “benevola” riqualificazione in termini di colpa grave di tutte le condotte dei soggetti tratti a giudizio, anche quando, come per l'appellante, sussisteva un circostanziato quadro accusatorio che deponeva, in modo più chiaro, per una connotazione dolosa dell'illecito. Deve, comunque, condividersi che la sovrastima del valore del sito internet finanziato avrebbe potuto e dovuto essere quantomeno oggetto di adeguato confronto sul mercato, dovendosi ritenere verosimile che una siffatta verifica preliminare sarebbe stata senz'altro approntata, qualora il “prodotto” fosse stato acquistato con mezzi propri: l'aver



omesso questa elementare regola precauzionale, con conseguenziale superficialità nell'attuazione del programma pubblicistico, rappresenta il nucleo centrale della grave colpevolezza, imputabile al Bagnasco.

A nulla vale invocare l'avvenuta approvazione da parte di Finpiemonte del progetto, essendo la società finanziaria partecipata dalla Regione e preposta alla gestione delle pratiche sui finanziamenti, a sua solta vittima del raggiro imputabile ai soggetti coinvolti e condannati in sede penale.

7.2.2 A conclusioni non dissimili si deve pervenire in relazione al gravame proposto dal Lussiatti Sergio, quale titolare della ditta individuale Target SL. In data 2.08.2004, infatti l'impresa presentava a Finpiemonte S.p.A. domanda di finanziamento per il progetto di *e-business*, totalmente basato sulla consulenza di S.C. (soggetto implicato, in sede penale, nella stessa vicenda che ha visto coinvolto anche il Bagnasco). Lo stesso appellante evidenzia che la proposta era ritenuta ammissibile nei limiti di € 51.500,00, con conseguente erogazione del contributo a fondo perduto pari a 25.775,00. Con lettera dell'8.05.2012, Finpiemonte comunicava l'avvio del procedimento di revoca "totale" del contributo; per effetto del provvedimento di revoca del 14.12.2012, Equitalia Nord S.p.A. emetteva la cartella di pagamento per l'importo percepito, oltre interessi e spese di recupero, avverso la quale lo stesso Lussiatti ha promosso opposizione dinanzi al Tribunale civile di Torino, tuttora pendente, mentre il processo penale si è concluso con la sentenza di



assoluzione del 18.02.2015 (la stessa sopra citata), con specifico riferimento alla vicenda per cui è causa, con la formula “perché il fatto non sussiste” ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p.

Orbene, ancora una volta i profili di dogliananza esposti dall’appellante non reggono al confronto con il poderoso quadro accusatorio, puntualmente riscontrato dalla documentazione versata in atti.

In primo luogo, la sentenza penale del 2015, alla quale si riferisce il Lussiatti, non riguarda la sua posizione (che non risulta né archiviata né oggetto di rinvio a giudizio, stando alla notifica dell’avviso ex art.

415 bis c.p.p., in atti), bensì quella del Bagnasco, il quale, in concorso con altri soggetti, era imputato per il reato di truffa aggravata ex art.

640 bis c.p. anche per le ipotesi (sopra già analizzate), nelle quali questi, avvalendosi di proprie società o ditte individuali (quali la Ipsnet, nella fattispecie), aveva fornito servizi di consulenza pagati sulla base di fatture “gonfiate”. Nei confronti del Bagnasco è stata pronunciata sentenza assolutoria per insufficienza delle prove fornite, non risultando dimostrata – come sopra precisato – la pattuizione fraudolente tra le parti: in quest’ottica, e solo in essa, la c.t. acquisita

dal p.m. penale è stata ritenuta non del tutto attendibile, posto che “*la valutazione commerciale di un’attività tecnicamente complessa quale quella in esame, presenta obiettivi margini di opinabilità, il che impedisce, ad avviso del giudicante, di ritenere che le consulenze prodotte dalla parte pubblica dimostrino, senza possibilità di smentita, l’ipotizzato sovrardimensionamento delle fatture Ipsnet (o Alex Sistemi)*”.

Si tratta di affermazioni che, tuttavia, non inficiano il percorso



argomentativo prospettato dal Procuratore regionale né quello tracciato nella sentenza impugnata.

Stante la profonda differenza tra il regime probatorio che assiste la pubblica accusa nel giudizio penale rispetto a quello proprio dei giudizi di responsabilità amministrativa (modellato su quello civile), in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi, va rammentato che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale quella della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue che lo standard di "certezza probabilistica", in sede civile come in quella contabile, "*non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (probabilità quantitativa o pascaliana)*, ma deve essere verificato, in relazione agli elementi disponibili nel caso concreto, riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma e verificando, nel contempo, l'esclusione di possibili elementi alternativi (probabilità logica o baconiana)" (in termini, Cass., S.U., 11 gennaio 2008 n. 576 e n. 581, nonché Corte dei conti, Sez. II centr. app. 25 maggio 2018 n. 329).

Queste considerazioni costituiscono la logica premessa per escludere che l'assoluzione in sede penale per insufficienza di prove (art. 530 c.p.), con sentenza non passata in giudicato, pronunciata nei confronti del Bagnasco, all'epoca dei fatti consulente della Target SL e autore del sito internet finanziato, possa considerarsi vincolante per il giudice contabile, tanto più che la c.t. acquisita in sede penale – e ritenuta dal



Giudice penale non attendibile – ha trovato conforto in quella espletata in sede civile. In particolare, il c.t.u. nominato dal Tribunale civile di Torino, adito in sede di opposizione alla cartella di pagamento di cui sopra (iscritto al ruolo n. 2013/009500), ha chiarito che il valore di mercato del sito internet realizzato era all'incirca la metà di quello dichiarato in sede di finanziamento (compreso tra € 24.300,00 ed € 29.700,00 a fronte di € 51.500,00, indicati nell'istanza per il contributo) e sulla cui base avrebbe dovuto calcolarsi il contributo stesso (circa il 50% del valore stimato).

Non sono dirimenti le deduzioni che il c.t.p. nominato nel giudizio civile ha depositato in contraddittorio con il professionista nominato dal Giudice (e riprodotte nel gravame). Circa l'osservazione secondo cui il c.t.u. ha tenuto conto del sito visibile “ad oggi” e non dell’intero servizio erogato, si legge nella stessa perizia depositata dal tecnico incaricato che oggetto del quesito era proprio “il sito internet” e che, trattandosi di sito e-business, che non avrebbe “consentito l’acquisto e il pagamento diretto dei prodotti offerti, ma solo permesso di richiedere preventivi”, sono state considerate plurime fonti al fine di risalire al valore di mercato “all’epoca” della presentazione del progetto.

Néppure ha pregiò rinviare alla perizia giurata che accompagna la rendicontazione delle spese in fase di ultimazione del progetto, visto che ancora una volta proprio il c.t.u. – nominato nel processo civile – ha precisato che il documento “per un totale di due mezze pagine, compaiono informazioni di carattere generale su «progetto e sito Web»,



*informazioni sostanzialmente eguali a quelle riportate nelle due fatture (dello studio C., presentate a Finpiemonte per ottenere il contributo), tra l'altro senza neppure alcun riferimento al back office". Come sopra già accertato, alcun peso scriminante può avere il superamento in senso favorevole all'appellante di tutte le fasi del procedimento amministrativo previsto dalla normativa, considerato il consolidato principio di inopponibilità degli atti negoziali posti in essere dall'amministrazione danneggiate al p.m. contabile, in sede di responsabilità amministrativa.*

*In relazione, poi, all'elemento psicologico, la sentenza impugnata merita conferma, con imputazione della medesima responsabilità in termini di colpa grave, nulla mutando in relazione all'an e al quantum debeatur. La grave leggerezza mostrata nell'espletamento della pratica di finanziamento, affidata completamente a terzi estranei e condotta sulla base di documentazione, anche contabile, agevolmente rilevabile come incongrua, integra, infatti, la grave colpevolezza idonea a supportare la condanna di primo grado.*

**7.1.3. A conclusioni non dissimili si deve pervenire in relazione all'impugnazione proposta da Ecoimpianti di Cuscunà Giuseppe, il quale nel merito si limita a rilevare l'erronea valutazione dell'elemento soggettivo, anche in considerazione del fatto che, nei suoi confronti, non vi sarebbe stato alcun rinvio a giudizio in sede penale. Orbene, la Ecoimpianti ha beneficiato un contributo pari a € 26.102,50 a fronte di un valore stimato del sito pari a soli 10.007,70. Si tratta di una stima che, come rilevato dai primi giudici, è stata calcolata in via**



presuntiva (con una percentuale di scostamento pari al 38,34%) in quanto il sito è andato off-line dal 2010. La mera circostanza che il sito non fosse più nel dominio dell'appellante non può considerarsi circostanza idonea a escludere la responsabilità erariale per danno, dal momento che il raffronto tra quanto erogato, in termini di contributo, e quanto dovuto, è stato condotto alla stregua di una pluralità di parametri oggettivi, a fronte dei quali l'appellante si è limitato a lamentare una sorta di inversione dell'onere della prova, senza, tuttavia, portare elementi a sostegno della congruità dei costi sostenuti. Certamente l'assenza di una condanna in sede penale e la mancanza di una prova certa, offerta in questa sede, circa la piena consapevolezza della lesione agli interessi pubblici consequenziale alla condotta del beneficiario, inducono questo Collegio a ritenere che la responsabilità in esame debba essere addebitata al Cuscunà a titolo di colpa grave, per aver il medesimo incautamente fatto affidamento su fatture palesemente sproporzionate rispetto al valore di mercato della prestazione e portato tali costi a supporto dell'istanza di finanziamento.

7.1.4. Ponendosi sullo stesso solco motivazionale, deve ritenersi infondato ogni profilo di doglianza dedotto dall'appellante Tugnolo Marzia, titolare, all'epoca dei fatti, della ditta individuale Publimar, a sua volta, beneficiaria di un contributo pari a € 28.644,00. Il danno, anche in questo caso, è pari alla differenza tra quanto percepito e quanto dovuto (€ 10.982,30), con una differenza di € 17.662,20. Sebbene i principali autori della truffa aggravata risultino assolti per



intervenuta prescrizione del reato (sentenza GIP presso Tribunale penale di Torino n. 424/2013 e sentenza del Tribunale di Torino del 18.02.2015), del tutto confermata può considerarsi la circostanza che il finanziamento in esame era stato dagli stessi veicolato sulla base di fatture false, con il concorso “morale” dei beneficiari “consapevoli della gonfiatura” dei documenti contabili (così a pag. 8 della pronuncia del 2015). Per i rilievi al metodo “presuntivo” utilizzato dal c.t. nominato in sede penale e l’attribuzione di responsabilità a titolo di colpa grave, nonostante le emergenze probatorie in questo caso più nette, valgano le stesse considerazioni sopra esposte.

7.1.5. Neppure le censure mosse da Nixsa S.r.l. possono trovare accoglimento. Sia il processo penale sia la sentenza conclusiva del 2015 mettono in luce decisivi elementi fattuali, che confermano pienamente il quadro accusatorio, come ricostruito dai giudici di prime cure. La società, beneficiaria del finanziamento pari a € 18.190,00 ha utilizzato e poi cestinato il sito internet realizzato mediante il contributo pubblico, in violazione del regolamento comunitario n. 1260/1999 (che prevede l’obbligo di conservazione per cinque anni), mentre il c.t. nominato dal p.m. penale ha stimato il valore del progetto pari a un massimo di € 25.000,00, con la conseguenza che l’aiuto non avrebbe potuto superare € 12.500,00. Peraltro, nella stessa pronuncia, nei confronti del legale rappresentante della società appellante (Pagano Santo), come anche nei confronti degli altri imputati (tra i quali Bagnasco Giorgio, coinvolto anche nella vicenda in esame, viene pronunciata sentenza di



assoluzione (“perché il fatto non sussiste”) ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., ma sempre in considerazione del fatto che la “sovraffisione” del progetto posto a base del finanziamento non è stata considerata di per sé prova dell’accordo truffaldino. Ai fini della responsabilità erariale, escluso il vincolo di cui all’art. 652 c.p.p., rimane inconfondibile che il finanziamento sia stato conseguito sulla base di costi palesemente sproporzionati e, comunque, senza il rispetto del successivo vincolo di conservazione del sito internet, sostituito con uno molto più semplice e meno costoso (il c.t. ha stimato il costo del nuovo sito pari a € 800-1500). Ne consegue che il danno deve essere imputato al soggetto che si è avvantaggiato dell’utile collocamento in graduatoria. Ancora una volta la lesione patrimoniale è stata effettuata sulla base di un indice presuntivo che, tuttavia, risulta pienamente attendibile.

7.1.6. Infine, non meritevole di accoglimento è l’appello promosso dalla società “La Bodeguita” S.r.l. Anche in tal caso la diminuzione patrimoniale ingiustamente subita dall’amministrazione regionale, trova riscontro nella differenza tra il contributo conseguito e quello dovuto, per un importo di € 12.800,00. La trama argomentativa sopra esposta è perfettamente aderente ai dati fattuali e alle emergenze probatorie che riguardano la detta società. Non ha pregio il rilievo mosso dall’appellante in relazione all’intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento di revoca del finanziamento, in quanto le libere scelte del soggetto danneggiato non sono opponibili al p.m. contabile né spiegano effetti vincolanti per l’organo giudicante, così



come non dirimenti sono le argomentazioni volte a confutare la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave, posto che, come più volte evidenziato, deve ritenersi così connotata la condotta di chi con leggerezza si è affidato a "professionisti" del settore con un'esposizione a costi portati in deduzioni di valore ben più elevato di quelli di mercato.

8. Non sussistono ragioni di natura soggettiva od oggettiva atte a giustificare l'esercizio del potere riduttivo ex art. 52 r.d. n. 1214/1934.

9. Conclusivamente, gli appelli devono essere rigettati, con conferma integrale della sentenza di primo grado; le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, riunisce gli appelli e li respinge, confermando integralmente la sentenza di primo grado.

Condanna tutti gli appellanti in solido alle spese del grado che si liquidano in euro 304,00 (TRECENTOZEROQUATTRO/00).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2019.

L'Estensore

Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina (dott. Luciano Calamaro)  
Razzano)

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 30 APR. 2020

La Dirigente (Dott.ssa Sabina Rago)



Sent. 97/2020

F.to digitalmente